

Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per la elezione del Senato della Repubblica".

LEGGE

27 febbraio 1958 , n. 64

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Commenti Articolo 1: Inserisci commento

Art. 1.

Ai fini delle elezioni senatoriali, il territorio delle singole Regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti con i decreti del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1948, n. 30, e 28 febbraio 1948, n. 84. L'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna Regione si effettua - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

E' soppresso il secondo comma dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 .

Art. 2.

Per la elezione del Senato della Repubblica si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29 , e della presente legge, integrate, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 , fatta eccezione per le norme contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 relative al deposito dei contrassegni di lista. La presentazione di un contrassegno notoriamente usato da un partito politico non e' ammessa senza autorizzazione scritta degli organi centrali del partito stesso. L'autorizzazione, da autenticarsi da notaio, deve essere allegata agli atti della candidatura. Non e' ammessa comunque la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, ovvero con quelli notoriamente usati dai partiti di cui al comma precedente. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI - TAMBRONI

Visto, il
Guardasigilli: GONELLA